

Accordi specifici (accordi multilaterali)

Gli accordi multilaterali sono espressamente previsti dall'ADR. Nel quadro di questi accordi - di validità limitata - le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare sul loro territorio determinati trasporti esclusi dall'ADR.

Viene proposta la firma dei seguenti accordi multilaterali:

- M 243, M 244, M 245, M 249: questi accordi consentono di applicare già al momento della firma una serie di condizioni di trasporto agevolate che con ogni probabilità entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Per questo motivo, gli accordi saranno validi fino al 31 dicembre 2012.
- M 237: l'accordo permette il trasporto di determinati gas in recipienti a pressione che non soddisfano tutte le condizioni dell'ADR; questa possibilità è limitata al trasporto comportante un percorso marittimo o aereo di recipienti a pressione autorizzati dal Department of Transport (DOT) USA dal luogo di immagazzinamento provvisorio all'utilizzatore finale. L'accordo, valido fino al 1° giugno 2016 per i recipienti a pressione prodotti prima del 1° gennaio 2011, ha l'obiettivo di creare un periodo di transizione per consentire alle imprese interessate di sostituire i contenitori in questione con prodotti conformi all'ADR.

M 237

Accordo multilaterale M 237

conformemente all'1.5.1.1 dell'ADR
concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo
l'1.1.4.2 dell'ADR

- (1) In deroga alle disposizioni del 6.2.3.4 (Controllo e prove iniziali), 6.2.3.5 (Controlli e prove periodici), 6.2.3.6 (Approvazione dei recipienti a pressione), 6.2.3.7 (Disposizioni applicabili al fabbricante), 6.2.3.8 (Disposizioni applicabili agli organismi di controllo) e 6.2.3.9 (Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili) dell'ADR, possono essere importati gas e liquidi elencati nella tabella della sottosezione 4.1.4.1 (P200) immessi conformemente alla sottosezione 1.1.4.2 dell'ADR in recipienti a pressione ricaricabili fabbricati prima del 1° gennaio 2011 e approvati dall'«US Department of Transportation» (DOT) se il loro trasporto dal luogo di immagazzinamento provvisorio all'utilizzatore finale è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni.
- a) In caso di importazione da un Paese che non è Parte contraente dell'ADR, la conformità dei recipienti a pressione ricaricabili con il presente accordo deve essere verificata e registrata dallo speditore. I dati registrati devono essere conservati per cinque anni ai fini di eventuali verifiche da parte delle autorità competenti e comprendono almeno la marcatura dei recipienti, la data di fabbricazione, il nome della persona che ha verificato la conformità e la data di tale verifica.
 - b) I recipienti a pressione devono essere marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.2 dell'ADR.
 - c) Tutti i requisiti dell'ADR concernenti il grado di riempimento e la periodicità delle prove devono essere soddisfatti.
 - d) I recipienti a pressione vuoti non possono essere nuovamente riempiti e devono essere riesportati nel Paese di origine.
 - e) Alle indicazioni prescritte in base all'ADR, nel documento di trasporto il trasportatore deve aggiungere:
«Trasporto concordato secondo le disposizioni dell'accordo multilaterale M 237».
- (2) Il presente accordo entra in vigore con la controfirma di una delle Parti contraenti. Vigente fino al 1° giugno 2016, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard

M 243

Accordo multilaterale M 243

conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR
concernente il trasporto in cisterna di CARBURO DI CALCIO, numero ONU 1402,
classe 4.3, gruppo di imballaggio I

- (1) In deroga alle disposizioni che figurano nelle colonne (12) e (13) della tabella A, capitolo 3.2, dell'ADR, il CARBURO DI CALCIO, numero ONU 1402, classe 4.3, gruppo di imballaggio I, può essere trasportato in cisterna se sono soddisfatte le seguenti condizioni.
- a) La sostanza è trasportata esclusivamente in cisterne con il codice S2,65 AN(+).
 - b) Le cisterne devono recare, oltre alle indicazioni previste al 6.8.2.5.2, la dicitura «NON APRIRE DURANTE IL TRASPORTO – FORMA GAS INFIAMMABILI A CONTATTO CON L'ACQUA».
- Queste indicazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato di approvazione e, inoltre, se questa lingua non è il tedesco, l'inglese o il francese, in tedesco, inglese o francese, salvo che eventuali accordi conclusi tra gli Stati interessati dal trasporto non dispongano altrimenti.
- c) Durante il trasporto questa materia deve essere ricoperta da uno strato di gas inerte la cui pressione deve essere di almeno 50 kPa (0,5 bar).
 - d) Non è applicabile la gerarchia delle cisterne del 4.3.4.1.2.
 - e) Le cisterne devono essere riempite a non più del 90 % della loro capacità.
 - f) Le cisterne vuote, non ripulite, che hanno contenuto questa materia, devono, quando presentate al trasporto, essere riempite con un gas inerte con una pressione di almeno 50 kPa (0,5 bar).
- (2) Alle indicazioni prescritte, nel documento di trasporto lo speditore deve aggiungere:
«Trasporto secondo la sezione 1.5.1 ADR (M 243)».
- (3) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard

M 244

Accordo multilaterale M 244

conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR
concernente il trasporto di DIOSSIDO DI CARBONIO, NUMERO ONU 1013, o di
AZOTO COMPRESSO, NUMERO ONU 1066, in bombole il cui prodotto della pres-
sione di prova per la capacità è superiore a 15 Mpa.litro (150 bar.litro) ma al massi-
mo pari a 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro)

- (1) In deroga alle disposizioni che figurano negli allegati A e B dell'ADR, il trasporto di DIOSSIDO DI CARBONIO, NUMERO ONU 1013, o di AZOTO COMPRESSO, NUMERO ONU 1066, in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 15 Mpa.litro (150 bar.litro) ma al massimo pari a 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro) non è soggetto alle restanti disposizioni dell'ADR se le condizioni specificate al 3.3.1 nella disposizione speciale 653 per il trasporto di DIOSSIDO DI CARBONIO, NUMERO ONU 1013, o di AZOTO COMPRESSO, NUMERO ONU 1066, in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è al massimo di 15 Mpa.litro (150 bar.litro) e le disposizioni del paragrafo (2) qui di seguito sono soddisfatte.
- (2) Nel documento di trasporto o qualsiasi altro documento di accompagnamento lo spediteore deve aggiungere:
«Trasporto secondo la sezione 1.5.1 ADR (M 244)».
- (3) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard

M 245

Accordo multilaterale M 245

conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR
concernente le disposizioni applicabili alle materie pericolose per l'ambiente della
classe 7

- (1) In deroga alle disposizioni che figurano al 2.1.3.8 dell'ADR, le materie della classe 7 che soddisfano i criteri definiti al 2.2.9.1.10 non sono da considerarsi materie pericolose per l'ambiente nel caso di un loro trasporto su strada.
- (2) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard

M 249

Accordo multilaterale M 249

conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR
concernente la marcatura e l'etichettatura di bombole per gas della classe 2

- (1) In deroga alle disposizioni del 5.2.2.2.1.2, paragrafi 1 e 2, le bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, recare anche il marchio «materia pericolosa per l'ambiente» di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO 7225:2005 «*E-tichette di rischio per bombole di gas*» affinché possa essere apposto sulla parte non cilindrica (ogiva) di queste bombole.

Nonostante le disposizioni del 5.2.2.1.6, le etichette e il marchio (cfr. 5.2.1.8.3) possono sovrapporsi nella misura prevista dalla norma ISO 7225:2005 purché le etichette relative al pericolo principale e le cifre di tutte le etichette di pericolo siano completamente visibili e i simboli convenzionali riconoscibili.

- (2) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard